

## REGOLAMENTO (CEE) N. 839/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1892/85 e che porta a 425 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3826/85 <sup>(4)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1892/85 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3572/85 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 275 000 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano; che l'Italia, con una comunicazione in data 13 marzo 1986, ha reso noto alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 150 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 425 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1892/85;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1892/85 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 425 000 t di frumento duro da esportare verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 425 000 t di frumento duro figurano nell'allegato I ».

*Articolo 2*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1892/85 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 178 del 10. 7. 1985, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 341 del 19. 12. 1985, pag. 12.

## ALLEGATO

## \* ALLEGATO I

*(tonnellate)*

Località di magazzino	Quantitativi
Cuneo	16 404
Ferrara	5 831
Macerata	969
Catanzaro	15 785
Cagliari	17 650
Pescara	25
Livorno	31 249
Grosseto	20 759
Viterbo	8 224
Roma	13 278
Napoli	45 993
Ragusa	1 030
Foggia	166 603
Catania	10 001
Palermo	7 420
Caltanissetta	500
Ravenna	15 000
Reggio nell'Emilia	16 313
Ancona	7 000
Venezia	14 759
Brindisi	6 000
Messina	2 049